

in **Concreto**  
LOGIN | REGISTRATI**PREST**  
CERCA NEL SITO**PAVIMENTI****INGENIO tv**

SCARICA L'APP INGENIO

ISSN 2307-8928

SEGUICI SU:

**ingenio**  
Informazione  
tecnica e progettuale**Sistema  
PENETRON  
ADMIX****PENETRON**

HOME Cosa è INGENIO Comitato Scientifico Club Ingenio Archivio DOSSIER Newsletter Magazine Libreria di INGENIO Fare Pubblicità su INGENIO Contatti

**La rivoluzione digitale del costruire**  
BIM: Innovazione impiantistica e progettazioneFirenze, Milano, Rho  
15 novembre 2017 - ore 14 **BIM vs DESIGN**  
16 novembre 2017 - ore 14 **BMS vs DESIGN**  
17 novembre 2017 - ore 14 **security vs BIM & BMS**

INGENIO » Elenco News » Affidamento SIA: per il CNI inapplicabile e non obbligatorio il ricorso ai mercati elettronici

**Affidamento SIA: per il CNI inapplicabile e non obbligatorio il ricorso ai mercati elettronici**

del 27/10/2017

**Lo chiarisce un documento elaborato dal Dipartimento Centro Studi della Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri.**

Il **Consiglio Nazionale Ingegneri** ha diramato una circolare (n.133/2017) attraverso la quale ha diffuso un documento, a cura del Dipartimento Centro Studi della sua Fondazione, che sostiene la non obbligatorietà e l'inapplicabilità del ricorso ai mercati elettronici per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura dopo le modifiche dell'art.36 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016).

Il documento offre un'accurata analisi circa il funzionamento dei mercati elettronici, con particolare riferimento a quello della Pubblica Amministrazione (cd. MEPA), ed approfondisce la materia alla luce della peculiare disciplina dei servizi di ingegneria ed architettura.

Esaminando le tre distinte modalità procedurali attraverso le quali può avvenire l'acquisto di beni e servizi sul MEPA (l'ordine di acquisto, la richiesta di offerta e la trattativa diretta), viene illustrato il ricorso agli strumenti di acquisto e/o negoziazione elettronici nel regime normativo previgente al D.Lgs. 50/2016, ponendo in evidenza che tale ricorso, anche prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, non rappresentava un obbligo assoluto, ma era limitato a determinate condizioni.

Sulla base di questa analisi il CNI è giunto a due conclusioni. La prima è che l'art. 36, comma 6 del Codice dei contratti, nella parte in cui prescrive la sola facoltà dei soggetti aggiudicatori di ricorrere ai mercati elettronici (ivi incluso il MEPA), fa ritenere abrogate le norme che prescrivono l'obbligatorio prioritario ricorso a detti mercati. La seconda conclusione è che l'ambito di operatività del principio dell'obbligatorio ricorso ai mercati elettronici soffre di alcune limitazioni collegate alla particolare natura dei beni e servizi oggetto di affidamento ed i servizi di progettazione (in generale i servizi intellettuali), in quanto servizi non standardizzati, ma la cui esigenza è quella di risolvere le problematiche legate alle richieste ed esigenze del caso specifico e che, pertanto, non possono essere oggetto di strumenti di negoziazione elettronica.

Notizia letta: 0 volte



**Ingenio Tv**

1/34

I.I.C. : "CONCRETEZZA", RIFLESSIONI SULLA FOR  
Il browser attualmente non riconosce nessuno dei  
formati video disponibili.  
Fai clic qui per consultare le nostre domande  
frequenti sul video HTML5.

0:00 / 20:06 YouTube

Sfoggia on-line ingenio #56

**Blumatica Ponteggi**

Disegni esecutivi quotati  
P.I.M.U.S.  
Calcoli di resistenza e stabilità  
in automatico dal disegno schematico

scarica gratis la versione di prova

**TEKNA CHEM**

**AETERNUM CAL**

LA SOLUZIONE PER UN CALCESTRUZZO DUREVOLE

**MODEST**  
Verbaloni 8

LIBERI DI FARE GLI INGEGNERI

**tecnoissoft**

STRUTTURE IN C.A., ACCIAIO, LEGNO E MURATURA, NUOVE ED ESISTENTI.  
CREAZIONE E GESTIONE DISegni ESECUTIVI DI CANTIERE.  
ISOLAMENTO SISMICO E RINFORZI STRUTTURALI.  
GEOLOGIA E RESISTENZA AL FUOCO.  
FUNZIONALITÀ BIM AVANZATE.